



# **CITTÀ DI AVERSA**

**PROVINCIA DI CASERTA**

## **REGOLAMENTO**

**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.27 DEL VIGENTE  
C.C.N.L. COMPARTO ENTI LOCALI – PERSONALE NON  
DIRIGENTE**

**Approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 73 del 2002 – Modificato ed  
integrato dalla delibera di G.M. n.417 del 2004**

## **PREMESSO**

CHE l'art. 27 del contratto in oggetto prevede che gli Enti Locali disciplinino la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, in favore dell'Avvocato difensore dell'Ente stesso;

CHE si rende pertanto necessario ed opportuno emanare la prevista disciplina al fine di dare applicazione al contratto in oggetto anche in favore dei soggetti inseriti nell'Ufficio Legale.

## **TANTO PREMESSO**

Così si dispone

### **ART.1**

Sono destinatari dei compensi professionali di cui al richiamato contratto Collettivo Nazionale di Lavoro gli Avvocati dell'Ente iscritti nell'Albo Speciale degli Avvocati, con esercizio limitato agli affari dell'Ente, che assumono in via ordinaria e continuativa incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in attività giudiziarie e nei procedimenti arbitrali, nonché i collaboratori inseriti nell'Ufficio Legale.

### **ART.2**

Attribuiscono il diritto ai compensi professionali i provvedimenti giudiziari, con i quali viene disattesa una domanda proposta nei confronti dell'Amministrazione ovvero, qualora la stessa venga accolta in modo che il carattere favorevole nei confronti del Comune possa trarsi su di un piano sostanziale, attraverso la comparazione tra la richiesta e quanto effettivamente riconosciuto giudizialmente. Ed ancora, quando venga accolta una pretesa fatta valere dall'Ente Comune, che definisca uno stadio o fase del procedimento.

Qualora la domanda avanzata dall'Amministrazione venga proposta per via monitoria e controparte muova opposizione, il carattere favorevole viene rilevato con riferimento al giudizio oppositorio. Al contrario, laddove l'azione monitoria non venga opposta, i compensi saranno quelli definiti dal Giudice nel decreto di liquidazione.

In caso di procedimenti cautelari (sia amministrativi che civili) i compensi sono corrisposti con riferimento al valore del ricorso, con la liquidazione della sola fase cautelare.

### **ART.3**

Ai fini della quantificazione dei compensi maturati al verificarsi di una delle condizioni di cui all'articolo precedente, l'Avvocato redige la specifica delle prestazioni rese, con l'indicazione delle corrispondenti voci di tariffa, attenendosi ai seguenti criteri:

a) il valore della domanda va determinato alla stregua del Codice di Procedura Civile, comparando richiesto e pronunciato, al fine di evidenziare l'effettiva componente favorevole per l'Ente;

b) gli onorari di Avvocato sono determinati applicando il minimo della tariffa forense sulla base del valore determinato come sopra.

c) I compensi lordi (onorari), così come definiti dal richiamato Regolamento, spettanti all'Avvocato dell'ente non potranno in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (retribuzione tabellare base di godimento). Il limite sopra indicato

trova applicazione nelle more della definizione dell'ammontare dell'indennità di risultato, di cui all'art.10 del CCNL del 31/3/1999 e relativa correlazione. Il compenso incentivante dovuto all'avvocato e al personale di cui all'art.5 del Regolamento, che risulti beneficiario dei compensi minimi, subirà una riduzione nella misura massima annua del 20% in ragione degli ulteriori compensi percepiti. Le economie derivanti dalla riduzione confluiranno nella quota del fondo destinato al "compenso incentivante", esclusivamente a beneficio degli altri dipendenti.

#### **ART.4**

I compensi professionali come sopra quantificati vengono contabilizzati con cadenza quadrimestrale dall'Avvocato e riportati in un prospetto generale. Detto prospetto viene posto in pagamento mediante apposita Determinazione Dirigenziale del Dirigente d'Area, con oneri a carico del competente capitolo inserito nel Bilancio (Fondo di cui all'art. 27 del C.C.N.L.). Copia della sopracitata Determinazione viene acquisita dal Settore preposto al trattamento economico dei dipendenti comunali per l'assoggettamento delle singole quote alle ritenute di legge ed il loro pagamento in uno agli altri corrispettivi a ciascuno spettanti.

#### **ART.5**

Sono destinatari dei compensi professionali come sopra liquidati, secondo quanto stabilito al precedente articolo 1, oltre l'Avvocato dell'Ente, i dipendenti impegnati nell'esercizio dell'attività di supporto a quelle espletate dall'Avvocato ed inseriti nell'Ufficio Legale.

#### **ART.6**

Il riparto tra i beneficiari dei compensi avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) le somme rappresentanti gli onorari sono attribuite per intero all'Avvocato;
- b) le somme rappresentanti i diritti di procuratore sono attribuite:
  - b 1) il 25% all'Avvocato, unitamente agli onorari;
  - b 2) il rimanente 75% dei diritti di cui al punto b 1) è distribuito dal Dirigente dell'Area Legale ai collaboratori di cui all'art. 5 in proporzione al profilo professionale e all'apporto lavorativo, previa attestazione dell'Avvocato.

#### **ART.7**

In caso di insufficienza di stanziamenti nell'esercizio di competenza, gli oneri sono fronteggiati con le risorse dell'esercizio successivo.